

DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2021

576/2021/R/EEL

DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AGLI STATI INTERCLUSI NEL TERRITORIO ITALIANO E AD ALTRI STATI PER IL TRAMITE DI INTERCONNESSIONI PER LE QUALI NON È ATTUATO IL CONTROLLO DEGLI SCAMBI PROGRAMMATI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1185^a riunione del 14 dicembre 2021

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009;
- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- gli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro della Transizione Ecologica) sulla capacità di trasporto di energia elettrica assegnabile sulle interconnessioni con l'estero;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 20 maggio 1997, n. 61/97, in particolare l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità del 24 novembre 2011, ARG/elt 162/11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 653/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2015, 549/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2015/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 58/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 58/2019/E/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 78/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 78/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 491/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 491/2019/E/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 523/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 523/2021/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 novembre 2019, 492/2019/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 492/2019/R/eel) e le osservazioni pervenute;
- la sentenza del Tar Lombardia, sezione seconda, 29 aprile 2016, n. 843 (di seguito: sentenza 843/16);
- la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 9 marzo 2021, n. 1966 (di seguito: sentenza 1966/21);
- le comunicazioni di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) ai sensi degli atti di indirizzo del MSE (di seguito: comunicazioni di Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l’Allegato A alla deliberazione 111/06 suddivide i punti di interconnessione con gli stati esteri in due categorie:
 1. quelli per cui è attuato il *controllo degli scambi programmati* ossia per cui Terna, in cooperazione con altri gestori esteri di rete elettriche, svolge un insieme di azioni di controllo volte a mantenere il valore dello scambio di energia elettrica pari ad un valore programmato;
 2. quelli per cui il *controllo degli scambi programmati* non è attuato;
- nella seconda categoria rientrano i seguenti punti:
 1. Interconnessione Italia – Malta, in particolare il collegamento (AC) tra la Sicilia e la stazione elettrica di Maghtab sita in territorio maltese;
 2. Interconnessioni Italia – Francia, in particolare:
 - a. Collegamento SARCO (AC) tra la Sardegna e la Corsica;
 - b. Collegamento SACOI (DC) tra la Sardegna e l’Italia continentale, per il tramite della Corsica (con spillamento nella stazione elettrica di Lucciana);
 3. Interconnessione Italia – Repubblica di San Marino;
 4. Interconnessione Italia – Stato Città del Vaticano;
 5. Interconnessioni Italia – Slovenia, in particolare due linee (AC, media tensione) non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito: RTN), funzionali alla fornitura di energia elettrica ad alcune località poste sul territorio italiano:
 - a. Vertoiba – Gorizia e
 - b. Sezana – Opicina;

6. Linea non facente parte della RTN funzionale al collegamento in antenna di un impianto di generazione posto in territorio francese;
- esistono, infine, le interconnessioni denominate “di scambio e soccorso”: esse sono interconnessioni tra reti di distribuzione italiane e reti di distribuzione estere utilizzate all’occorrenza per garantire la continuità nella fornitura di energia elettrica;
 - non rientrano tra le interconnessioni di cui al presente provvedimento quelle funzionali all’alimentazione dei tratti delle reti italiane di distribuzione interconnesse solo con reti estere (quale, ad esempio, la rete elettrica di Campione d’Italia): in relazione ad esse, si rimanda alla deliberazione 78/2019/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento con riferimento ai punti di interconnessione per i quali il controllo degli scambi programmati non è attuato, per quanto qui rileva, allo stato attuale vale quanto segue:
 - a. il gestore di rete del sistema esportatore fornisce anche i necessari margini di riserva e le risorse di bilanciamento necessarie ad assicurare il prelievo di energia elettrica del sistema importatore;
 - b. l’energia elettrica immessa o prelevata è pari alla somma dell’energia elettrica immessa o prelevata nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa o prelevata l’energia elettrica destinata all’importazione o all’esportazione (Articoli 5.6 e 5.7 del TIS);
 - c. il punto di dispacciamento di importazione (di esportazione) è costituito da un punto virtuale che raggruppa l’insieme di uno o più punti di importazione (di esportazione) relativi ad un’unica frontiera elettrica (Articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06);
 - d. il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP), nel medesimo periodo rilevante, nella zona di mercato in cui è localizzato il punto di dispacciamento. Ai sensi della deliberazione 549/2015/R/eel, per i punti di dispacciamento di esportazione e importazione relativi alla sola interconnessione Italia – Malta, il prezzo di sbilanciamento è pari a quello previsto per le unità non abilitate;
 - e. il pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per l’energia prelevata delle unità di consumo, definiti ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera b), del TIS, non è attualmente previsto per i punti di dispacciamento di esportazione;
- limitatamente alla Repubblica di San Marino e allo Stato Città del Vaticano, interclusi nel territorio italiano (di seguito: Stati interclusi), annualmente, tramite atti di indirizzo, il Ministro dello Sviluppo Economico (ora Ministro della Transizione Ecologica) assegna una riserva sulla capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale destinata ai clienti dei medesimi Stati. Tale riserva di capacità di importazione ha dato origine, negli anni scorsi, alla seguente prassi operativa:
 - l’utente del dispacciamento responsabile del punto di dispacciamento di esportazione presenta un programma di prelievo relativo all’intero utilizzo della

- capacità di importazione assegnata al corrispondente Stato estero, indipendentemente dalla previsione dei prelievi di tale Stato;
- la differenza tra i prelievi per il tramite dei punti di esportazione e i sopra richiamati programmi di prelievo rappresenta uno sbilanciamento effettivo “strutturale” (il cui prezzo, come sopra evidenziato, è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel medesimo periodo rilevante e nella zona italiana in cui è localizzato il punto di dispacciamento di esportazione);
 - per quanto riguarda la regolazione del trasporto con riferimento ai punti di interconnessione per i quali il controllo degli scambi programmati non è attuato, per quanto qui rileva, allo stato attuale vale quanto segue:
 - f. le tariffe a copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione, di distribuzione, di misura e degli oneri generali di sistema definite al comma 2.2 del TIT non sono applicate alle utenze estere non essendo queste ultime direttamente connesse alla rete elettrica italiana né soggette alla regolazione nazionale;
 - g. nel solo caso degli Stati interclusi che presentano punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale (cioè solo la Repubblica di San Marino), trovano applicazione le componenti CTR_P e CTR_E di cui all’articolo 14 del TIT. Più in dettaglio:
 - la componente CTR_E , espressa in centesimi di euro/kWh, è applicata alla somma dell’energia elettrica netta prelevata, dalla RTN, dal gestore della rete dello Stato intercluso e immessa nella rete del gestore medesimo nei punti di interconnessione virtuale alla RTN (con il termine “energia netta” si intende il bilancio tra energia prelevata ed energia immessa con riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un determinato periodo di tempo). Allo scopo, i dati di misura dell’energia elettrica sono aumentati del fattore percentuale di cui alla tabella 4 del TIS per tenere conto delle perdite di energia elettrica nei punti di interconnessione tra reti;
 - la componente CTR_P , espressa in centesimi di euro/kW, è applicata alla potenza prelevata nei punti di interconnessione tra RTN e rete di distribuzione dello Stato intercluso;
 - h. nel solo caso degli Stati interclusi che presentano punti di interconnessione con le reti di distribuzione italiane (cioè solo lo Stato Città del Vaticano), in attuazione dell’articolo 15 del TIT, trovano applicazione le componenti di cui all’Articolo 7 del TIT per il servizio di trasmissione e quelle di cui all’Articolo 9 del TIT previsti per tipologie di contratto di cui al comma 2.2, lettere d), f), g), h) e i), in funzione del livello di tensione dell’interconnessione. Tali componenti tariffarie hanno, in generale, una struttura trinomica;
 - le interconnessioni denominate “di scambio e soccorso”, data la loro specificità e i limitati volumi di energia elettrica scambiata, non rientrano nell’ambito della più generale regolazione dell’Autorità e l’energia elettrica scambiata per il loro tramite confluisce nell’ambito delle perdite delle reti di distribuzione, per cui:
 - la regolazione dei flussi di energia elettrica scambiata tramite tali interconnessioni è demandata alla contrattualizzazione diretta fra le imprese distributrici (italiana

- ed estera) interessate, applicando, ove possibile, i corrispettivi previsti da ciascuna regolazione nazionale;
- in relazione ai bilanci elettrici, sono applicati i criteri adottati per le perdite di rete (cioè l'energia elettrica prelevata e immessa è contabilizzata nel "delta perdite" nell'ambito della perequazione del valore della differenza fra perdite effettive e perdite standard di cui all'Articolo 24 del TIV).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 491/2019/E/eel, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva, avviata con la deliberazione 58/2019/R/eel, finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili in merito alle modalità con cui sono gestite le partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano (Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- con la medesima deliberazione 491/2019/E/eel, l'Autorità ha rimandato a un successivo documento per la consultazione la presentazione dei propri orientamenti in merito alla revisione del quadro regolatorio relativo all'approvvigionamento e alla cessione dell'energia elettrica agli Stati interclusi e alla possibilità di estendere tale revisione alle altre interconnessioni con la rete italiana per le quali non si applica il controllo degli scambi programmati, dando seguito e/o rivedendo quanto già riportato nel documento per la consultazione 394/2015/R/eel (a cui ha fatto seguito la deliberazione 549/2015/R/eel recante la disciplina degli sbilanciamenti effettivi applicabile all'interconnessione Italia – Malta);
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 492/2019/R/eel, ha presentato i propri orientamenti in merito e, in particolare, ha proposto:
 - in relazione al precedente punto d. (prezzo di sbilanciamento), che, per tutti i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, sia applicato il prezzo di sbilanciamento previsto per le unità non abilitate (ossia che sia esteso a tali punti quanto attualmente previsto dalla deliberazione 549/2015/R/eel per i soli punti di dispacciamento di esportazione e importazione relativi all'interconnessione Italia – Malta);
 - in relazione al precedente punto e. (applicazione dei corrispettivi di dispacciamento), che, nel caso delle interconnessioni Italia – Repubblica di San Marino, Italia – Stato Città del Vaticano, Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO (sulla base del presupposto che solo queste vengono essenzialmente utilizzate in esportazione, con costi di dispacciamento a carico dello Stato esportante), siano applicati parzialmente i corrispettivi di dispacciamento. Più nel dettaglio, l'Autorità ha proposto che trovi applicazione solo una parte del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (cd. *uplift*), pari al rapporto tra:
 - i) la somma algebrica fra gli importi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 44.1 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;

ii) la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento di cui alla lettera b) del comma 44.3 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

Al tempo stesso, l'Autorità ha proposto di escludere l'applicazione degli altri corrispettivi di dispacciamento in quanto essenzialmente attinenti a fattispecie nazionali (quali la disciplina dell'essenzialità o la disciplina volta a garantire l'adeguatezza del sistema elettrico nazionale);

- in relazione ai precedenti punti f., g. e h. (applicazione delle tariffe di trasporto), di estendere anche alle interconnessioni Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO l'applicazione dei medesimi corrispettivi di trasmissione e di distribuzione previsti dal TIT per i punti di interconnessione, ad oggi prevista nel solo caso delle interconnessioni con gli Stati interclusi, sulla base del presupposto che anche queste siano essenzialmente utilizzate in esportazione con costi di trasporto a carico dello Stato esportante. Al tempo stesso, l'Autorità ha precisato che non possono trovare applicazione le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in quanto esse non hanno la finalità di coprire costi di trasporto dell'energia elettrica e afferiscono a fattispecie nazionali;
- con il documento per la consultazione 492/2019/R/eel, l'Autorità ha altresì evidenziato che:
 - per quanto riguarda la linea non facente parte della RTN e funzionale al collegamento in antenna di un impianto di generazione posto in territorio francese, il corrispondente punto di interconnessione venga trattato a tutti gli effetti come punto di connessione di un impianto di generazione alla rete italiana: esso, pertanto, rientrerebbe nel punto di dispacciamento del corrispondente utente del dispacciamento al quale si applica la disciplina degli sbilanciamenti normalmente applicata sul territorio nazionale per le unità di produzione equivalenti, senza bisogno di ulteriori specifiche;
 - per quanto riguarda gli Stati interclusi, la prassi operativa sopra richiamata per la predisposizione e la gestione dei programmi di prelievo associati ai punti di dispacciamento di esportazione possa essere suscettibile di revisione, ad esempio ipotizzando che:
 - l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento di importazione e l'utente del dispacciamento titolare del punto di dispacciamento di esportazione (o, più precisamente, i rispettivi operatori di mercato) continuino a gestire un contratto di compravendita per mezzo del quale cui l'energia elettrica importata viene contestualmente esportata affinché possa essere destinata allo Stato intercluso a cui spetta tale capacità. I relativi acquisti e vendite continuino, come oggi, ad essere registrati nel corrispondente Conto Energia a Termine (C.E.T.);
 - per ogni punto di dispacciamento di esportazione, il corrispondente utente del dispacciamento presenti un programma di prelievo in funzione della previsione dei prelievi di energia elettrica destinati allo Stato estero (e non più in relazione alla capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale destinata allo Stato medesimo). Lo sbilanciamento effettivo

risulterebbe pari, per ogni periodo rilevante, alla differenza tra i prelievi effettivi e i programmi di prelievo;

- la parte rimanente dell'energia elettrica afferente alla capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale destinata ai clienti dei medesimi Stati interclusi verrebbe regolata come sbilanciamento a programma ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 e, per ogni periodo rilevante, verrebbe valorizzata al PUN.

Tale evoluzione della prassi operativa non necessita di innovazioni regolatorie;

- infine, con il documento per la consultazione 492/2019/R/eel, l'Autorità ha ipotizzato la possibilità di estendere alle linee di scambio e soccorso la medesima regolazione prospettata per le interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati;
- nell'ambito della consultazione sono emerse diverse posizioni, di seguito riassunte:
 - è stato in generale ritenuto che le novità proposte in termini di programmazione dei punti di dispacciamento in esame possa contribuire ad una gestione più efficiente della rete e una più corretta attribuzione dei costi di dispacciamento;
 - è stata rappresentata l'esigenza di trattare le diverse interconnessioni secondo criteri uniformi in funzione delle effettive specificità del collegamento, distinguendo, ad esempio, l'alimentazione di un carico puramente passivo dal collegamento di porzioni di rete in grado di scambiare anche servizi di rete (come, ad esempio, la riserva di potenza);
 - è stato, ad esempio, sottolineato che il sistema elettrico di Malta non rappresenta un carico puramente passivo (come ipotizzato nel documento per la consultazione), ma, al contrario, è in grado di coprire i propri fabbisogni elettrici in autonomia quando il cavo di collegamento è fuori servizio; l'isola, pertanto, è potenzialmente autonoma non solo nell'approvvigionamento di energia elettrica per soddisfare i propri fabbisogni, ma anche nel dotarsi dei necessari margini di riserva per garantire la sicurezza del proprio sistema elettrico e a controllare lo scambio con il sistema italiano; tale autonomia è peraltro esplicitamente richiesta dal Regolamento di Esercizio stipulato con Terna e, pertanto, l'introduzione dei corrispettivi di dispacciamento comporterebbe un onere impropriamente attribuito al sistema elettrico maltese;
 - analogamente è stato evidenziato che l'interconnessione sanmarinese non è esclusivamente asservita all'export verso San Marino ma è funzionale a servire anche la rete italiana limitrofa;
 - allo stesso modo, è stato evidenziato che anche il collegamento SACOI dovrebbe essere assoggettato ai corrispettivi di dispacciamento e di trasporto in quanto confrontabile con le altre interconnessioni oggetto del documento per la consultazione;
 - l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento e di trasporto dovrebbe essere diversificata in funzione delle effettive caratteristiche dei singoli collegamenti, fermo restando che collegamenti con caratteristiche simili dovrebbero essere soggetti a pari trattamento;

- un soggetto ha evidenziato che, per quanto riguarda gli Stati interclusi, l'applicazione dei corrispettivi di trasporto e di dispacciamento dovrebbe essere definita mediante negoziati bilaterali tra l'Italia e lo Stato estero; e che tali corrispettivi non dovrebbero essere applicati a tutto l'export verso gli Stati interclusi ma soltanto alla differenza, o sbilanciamento, che in ogni ora si registra tra il programma e l'export effettivamente consuntivato verso questi paesi;
- un altro soggetto ritiene che eventuali difformità di applicazione dei corrispettivi (ad esempio *uplift*) rispetto agli utenti italiani potrebbe essere valutata anche in base ad esigenze di semplificazione della gestione dei transiti di energia;
- Terna ha suggerito di applicare l'intero valore dell'*uplift*, senza scomputare alcune sue parti, in quanto tali parti incidono molto poco sul totale (e peraltro negli ultimi due trimestri sono risultate negative, riducendo il valore complessivo dell'*uplift*) e il loro scorporo comporterebbe difficoltà operative e calcoli apposti;
- nei casi in cui Terna dovesse limitare la capacità di interconnessione per esigenze di sicurezza del sistema, gli sbilanciamenti dovrebbero essere valorizzati al prezzo che si forma sul MGP;
- relativamente alle linee di scambio e soccorso, i soggetti che hanno risposto non hanno manifestato contrarietà alla possibilità, prospettata in consultazione, di estendere anche ad esse la medesima regolazione prevista per le interconnessioni per le quali non è attuato il controllo degli scambi programmati. Terna, invece, vista la scarsa rilevanza in termini di energia trasportata, si è espressa a favore del mantenimento dello *status quo*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- le informazioni messe a disposizione nel corso della consultazione evidenziano che:
 - non vi sono i presupposti per considerare i sistemi elettrici di Malta e Corsica come carichi puramente passivi, in quanto sono in grado di coprire i propri fabbisogni elettrici in autonomia quando il cavo di collegamento è fuori servizio;
 - pertanto, le interconnessioni con la Repubblica di San Marino e con lo Stato Città del Vaticano, dal punto di vista dell'erogazione del servizio di dispacciamento, hanno caratteristiche che differiscono da tutte le altre interconnessioni per cui il controllo degli scambi programmati non è attuato, in quanto solo gli Stati interclusi necessitano del collegamento elettrico con lo Stato italiano per poter coprire i propri carichi;
 - con riferimento invece all'erogazione del servizio di trasporto, le interconnessioni con gli Stati interclusi e le interconnessioni Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO sono del tutto assimilabili, come ipotizzato nella consultazione, in quanto queste interconnessioni sono essenzialmente utilizzate in esportazione, con costi di trasporto a carico dello Stato esportante;
 - non vi sono i presupposti per equiparare il collegamento SACOI alle interconnessioni con gli Stati interclusi, con Malta e con la Corsica tramite il collegamento SARCO, come ipotizzato nella consultazione, in quanto esso (come anche precisato da Terna nelle proprie osservazioni), nel collegare l'Italia

- continentale e la rete sarda, vede la Corsica come un transito per motivi logistici con spillamento di energia elettrica;
- con la deliberazione 523/2021/R/eel, l’Autorità ha riformato la disciplina degli sbilanciamenti, in attuazione del quadro regolatorio europeo, prevedendo (per quanto qui rileva) una valorizzazione unica degli sbilanciamenti effettivi per tutte le unità indipendentemente dalla loro tipologia.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici della Repubblica di San Marino (di seguito: AASS) aveva presentato ricorso avverso la deliberazione 653/2014/R/eel, sostenendo l’estraneità dei punti di interconnessione tra l’Italia e la Repubblica di San Marino al perimetro considerabile da Terna per la fatturazione del corrispettivo CTR (cioè ai fini dell’applicazione delle tariffe di trasmissione) e, in ogni caso, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale corrispettivo ai prelievi di energia effettuati presso i predetti punti di interconnessione;
- con la sentenza 1966/21, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto dalla AASS) avverso la sentenza 843/16, con cui il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso di AASS avverso la deliberazione 653/2014/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- riformare la vigente regolazione relativa all’approvvigionamento e alla cessione dell’energia elettrica agli Stati interclusi, in modo da renderla uniforme e coerente con i principi della regolazione nazionale, in particolare per quanto riguarda l’allocazione dei costi sostenuti da Terna per garantire l’erogazione dei servizi di trasporto e bilanciamento anche di tali reti estere;
- estendere la richiamata revisione del quadro regolatorio ad altre interconnessioni per le quali non si applica il controllo degli scambi programmati, qualora presentino caratteristiche analoghe a quelle afferenti agli Stati interclusi;
- prevedere, in particolare, che:
 - per tutti i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati (compresi quelli afferenti agli Stati interclusi), ai fini della regolazione degli sbilanciamenti effettivi, sia applicato il prezzo di sbilanciamento per le unità non abilitate, estendendo a tali punti, per uniformità di trattamento, quanto attualmente previsto dalla deliberazione 549/2015/R/eel per i soli punti di dispacciamento di esportazione e importazione relativi all’interconnessione Italia – Malta. Una siffatta previsione contribuisce a rendere più efficace la programmazione associata ai punti di dispacciamento di esportazione e importazione oggetto del presente provvedimento, anche come evidenziato (ad esempio) nel documento per la consultazione 492/2019/R/eel nel caso degli Stati interclusi;

- il nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non trovi applicazione nei casi nei quali Terna, per ragioni di sicurezza operativa del sistema elettrico italiano, dovesse, in coordinamento con il gestore della rete estero o unilateralmente, limitare la *Net Transfer Capacity* per la gestione commerciale dell'interconnessione, come già previsto nel caso dell'interconnessione Italia – Malta. In tale caso la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi avviene al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (cd. *uplift*) trovi applicazione nel solo caso degli Stati interclusi, in quanto solo essi necessitano del collegamento elettrico con lo Stato italiano per poter coprire i propri carichi;
- per le finalità di cui al precedente alinea, trovi applicazione il medesimo corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento applicato agli utenti del dispacciamento per l'energia elettrica prelevata in relazione a unità di consumo nazionali, accogliendo il suggerimento presentato da Terna durante la consultazione anche in considerazione del fatto che la parte per cui era stata proposta l'eliminazione assume anche valore negativo (contribuendo a ridurre l'ammontare complessivo dell'*uplift*);
- non trovino applicazione tutti gli altri corrispettivi di dispacciamento in quanto, come già indicato nel documento per la consultazione 492/2019/R/eel, essenzialmente attinenti a fattispecie nazionali;
- le tariffe a copertura dei costi di trasporto previste dal TIT in relazione ai punti di interconnessione tra reti trovino parziale applicazione per tutte le interconnessioni già indicate nel documento per la consultazione 492/2019/R/eel (cioè sia nel caso degli Stati interclusi, sia nel caso delle interconnessioni Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO), in quanto esse sono essenzialmente utilizzate in esportazione, con costi di trasporto a carico dello Stato esportante, accogliendo al tempo stesso alcune osservazioni presentate dai soggetti interessati;
- per le finalità di cui al precedente alinea, sia nei casi di reti estere connesse alla RTN, sia nei casi di reti estere connesse alle reti di distribuzione italiane, vengano applicate solo le componenti variabili (espresse in €/kWh) delle tariffe di cui al precedente alinea, in quanto, nell'ambito della revisione del quadro regolatorio complessivo, appare sufficiente allocare le sole componenti a copertura dei costi correlati con i transiti di energia elettrica. Ciò consente di evitare che le componenti tariffarie di trasporto siano applicate all'energia elettrica che transita complessivamente attraverso le interconnessioni senza essere destinata allo Stato estero, in quanto le componenti variabili di trasporto (come già previsto dal TIT) troverebbero applicazione all'energia elettrica netta, cioè al bilancio tra energia prelevata ed energia immessa con riferimento a un insieme definito di punti di interconnessione e relativa ad un determinato periodo di tempo;

- prevedere che le componenti tariffarie di cui al precedente alinea siano da intendersi come componenti di prima applicazione, nelle more dell’eventuale implementazione del meccanismo europeo di *Inter-TSO-Compensation* di cui al regolamento UE 838/2010, ove applicabile;
- per le interconnessioni di scambio e soccorso, viste le quantità limitate in gioco, sia mantenuto l’attuale assetto, stante la maggiore semplicità operativa;
- prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento in merito all’applicazione dei corrispettivi di dispacciamento e delle tariffe di trasporto trovino attuazione solo in assenza di diverse disposizioni derivanti dagli accordi siglati tra lo Stato italiano e il corrispondente Stato estero;
- prevedere che l’attuazione del presente provvedimento decorra:
 - dall’1 gennaio 2022 in relazione alle innovazioni nell’applicazione delle tariffe a copertura dei costi di trasporto per gli Stati interclusi, per i quali esse sono già previste, al fine di rendere attuative fin da subito le disposizioni di cui al presente provvedimento in merito;
 - dall’1 aprile 2022 in relazione ai prezzi di sbilanciamento, in modo da lasciare ai soggetti coinvolti il tempo necessario per l’adeguamento dei propri sistemi. Tale data coincide con quella da cui hanno effetti le innovazioni regolatorie di cui alla deliberazione 523/2021/R/eel in materia di sbilanciamenti;
 - dall’1 gennaio 2023 in relazione all’applicazione delle tariffe a copertura dei costi di trasporto per le interconnessioni Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO, nonché dei corrispettivi di dispacciamento, al fine di consentire un adeguato preavviso ai soggetti coinvolti, in quanto tali tariffe e corrispettivi sono oggetto di nuova introduzione

DELIBERA

1. di prevedere che per tutti i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati (compresi quelli afferenti agli Stati interclusi), ai fini della regolazione degli sbilanciamenti effettivi, sia applicato il prezzo di sbilanciamento per le unità non abilitate;
2. di prevedere che il nuovo regime di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi di cui al punto 1 non trovi applicazione nei casi nei quali Terna, per ragioni di sicurezza operativa del sistema elettrico italiano, dovesse, in coordinamento con il gestore della rete estero o unilateralmente, limitare la *Net Transfer Capacity* per la gestione commerciale dell’interconnessione, come già previsto nel caso dell’interconnessione Italia – Malta. In tale caso la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi avviene al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell’energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;

3. di prevedere che, per le finalità di cui al punto 1, sia abrogato il comma 39.4 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
4. di prevedere che, al punto 1 della deliberazione 549/2015/R/eel, le parole “ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della deliberazione 111/06” siano sostituite dalle parole “ai sensi dell’articolo 40 della deliberazione 111/06”;
5. di prevedere che l’utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento di esportazione verso gli Stati interclusi paghi a Terna, con cadenza mensile, un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento pari al prodotto tra:
 - a) l’energia netta complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese in relazione ai richiamati punti di dispacciamento. A tal fine, con il termine “energia netta” si intende il bilancio tra energia prelevata ed energia immessa con riferimento ai corrispondenti punti di interconnessione e relativa al medesimo mese. Trovano altresì applicazione i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall’articolo 76, comma 76.1, lettera c), del TIS in relazione al livello di tensione dei punti di interconnessione;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 44.3 dell’Allegato A alla deliberazione 111/06 relativo al trimestre a cui il mese considerato appartiene;
6. di prevedere che, nel caso delle interconnessioni con gli Stati interclusi, Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO, il gestore della rete estera che preleva energia elettrica dalla rete italiana riconosca al gestore della rete italiana a cui è interconnesso:
 - il corrispettivo per il servizio di trasmissione di cui al comma 14.1, lettera a), del TIT, secondo le modalità di cui al medesimo comma, nei casi in cui la rete estera sia interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
 - il corrispettivo per il servizio di trasmissione e il corrispettivo per il servizio di distribuzione di cui al comma 15.1 del TIT, secondo le modalità di cui al medesimo comma, nei casi in cui la rete estera sia interconnessa con una rete di distribuzione italiana, limitatamente alle componenti tariffarie espresse in €/kWh;
7. di prevedere che le componenti tariffarie di cui al punto 6 siano da intendersi come componenti di prima applicazione, nelle more dell’eventuale implementazione del meccanismo europeo di *Inter-TSO-Compensation* di cui al regolamento UE 838/2010, ove applicabile;
8. di prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento in merito all’applicazione dei corrispettivi di dispacciamento e delle tariffe di trasmissione e di distribuzione trovino attuazione in assenza di diverse disposizioni derivanti dagli accordi siglati tra lo Stato italiano e il corrispondente Stato estero;
9. di prevedere che il presente provvedimento, fermo restando quanto previsto ai punti 7 e 8, trovi applicazione dal:
 - dall’1 gennaio 2022 in relazione alle disposizioni di cui al punto 6, limitatamente agli Stati interclusi;
 - dall’1 aprile 2022 in relazione alle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;

- dall'1 gennaio 2023 in relazione ai punti 5 e 6, quest'ultimo relativamente alle interconnessioni Italia – Malta e Italia – Corsica tramite il collegamento SARCO;
- 10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro della Transizione Ecologica, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e a Terna S.p.A.;
- 11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini